


COMUNE DI COLLECCHIO

PROVINCIA DI PARMA

R.U.E.

(Traduzione del P.R.G. negli strumenti della pianificazione urbanistica comunale ai sensi dell'art 43, commi 5 e 6 L.R. 20/2000)



VARIANTE P.R.G.C.

L.R. 20/2000 art.41, comma 4 - L.R. 47/78 art.14

ADOZIONE:

Del. C.C. n°36 del 27/06/2002

CONTRODEDUZIONE ALLE
OSSERVAZIONI E ALLE RISERVE:

Del. C.C. n°04 del 03/02/2003

APPROVAZIONE:

Del. G.P. n° ___ del _____

R.U.E.

Traduzione P.R.G. ai sensi art 43 L.R. 20/2000

ADOZIONE:

Del. C.C. n°09 del 11/04/2003

CONTRODEDUZIONE ALLE
OSSERVAZIONI E ALLE RISERVE:

Del. C.C. n°54 del 19/12/2003

ALLEGATO

A₁

DATA

Gennaio 2002

Sett. 2003

TITOLO:

**ALLEGATO "A₁" AL RUE
(art.46)**

IL SINDACO:

L'ASSESSORE
ALL'URBANISTICA

IL SEGRETARIO:

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

PROGETTO:

Studio di Architettura e Urbanistica Dott. Arch. Guido Leoni
Via Affò, 4 - Parma - tel. 0521.235610

**Ufficio di Piano
Comune di Collecchio**

ALLEGATO “A₁” AL R.U.E. (art.46):

REGOLAMENTO RELATIVO A:

“CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE AREE SULLE QUALI POSSONO ESSERE INSTALLATI GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI (ART.2, COMMA 1 D. LGS. 11 FEBBRAIO 1998, N. 32) E NORME TECNICHE PER LA LORO INSTALLAZIONE.”

TITOLO I

IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

CAPO I - RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE

Art.1) Il territorio comunale, in rapporto ai tipi di impianti stradali di distribuzione di carburanti da autorizzare, viene suddiviso nelle seguenti quattro zone omogenee:

- a) Zona 1 (***caratterizzata come nuclei storici e ambiti urbani consolidati ed ambiti di riqualificazione del sistema a prevalenza residenziale***). All'interno di detta area non possono essere installati nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti; possono rimanere gli impianti esistenti qualora la loro ubicazione non rechi alcun pregiudizio alle aree di pregio;
- b) Zona 2 (***ambiti per i nuovi insediamenti del sistema a prevalenza residenziale***). All'interno di detta area non possono essere installati nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti; possono rimanere gli impianti esistenti qualora la loro ubicazione non rechi alcun pregiudizio;
- c) Zona 3 (***ambiti del sistema produttivo commerciale***). All'interno di detta zona possono essere installati impianti stradali di distribuzione di carburanti tipo stazione di rifornimento e di servizio con servizi commerciali connessi alle persone e al mezzo;
- d) Zona 4 (***ambiti agricoli normali***). All'interno di detta zona, nelle sole fasce di rispetto stradale e in conformità ai successivi articoli del presente regolamento, possono essere installati impianti stradali di distribuzione di carburanti di tipo

stazioni di rifornimento e di servizio con la presenza di servizi commerciali connessi alla persona e al mezzo.

In base alle previsioni del PSC e del POC la presenza nel territorio comunale di aree sparse caratterizzate in modo prevalente da complessi produttivi e commerciali esistenti, può essere equiparata e definita come "ambito per attività produttive". Potranno essere pertanto di volta in volta valutate, in caso di specifica richiesta e solo al fine della determinazione delle distanze minime da rispettare ai fini della realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione dei carburanti, le aree che pur essendo ricomprese negli ambiti agricoli normali dal PSC e dal POC risultano ricomprese in un "ambito per attività produttive".

CAPO II - PRINCIPI GENERALI

- Art.2)** È consentita l'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti nelle fasce di rispetto in quanto pertinenze di servizio (codice della strada art.24 comma 4) nel rispetto della specifica normativa regionale vigente in materia, e da quanto previsto dal PSC e dal POC.
- Art.3)** I nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti, devono avere le caratteristiche, delle stazioni di rifornimento e delle stazioni di servizio, così come definite dalla norma regionale ed essere ubicati su aree conformi alle previsioni ed alle norme tecniche del presente regolamento.
- Art.4)** A seconda della tipologia i nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti devono avere una superficie non inferiore a quanto previsto dalla norma regionale.
- Art.5)** Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, comprese le relative aree di sosta degli automezzi, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale (art.22 N.C.d.S. ed art.61 comma 3 Regolamento).
- Art.6)** La localizzazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, artistico, architettonico, e contesti di valore ambientale e gli stessi non devono costituire elemento di sovrapposizione e/o interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.
- Art.7)** L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti non è consentita in prossimità di intersezioni, fossi, fermata di mezzi pubblici, e lungo tratti di strada in curva o a visibilità limitata (art.60 comma 3 Regolamento Codice della Strada).
- Art.8)** La distanza degli accessi degli impianti da intersezione non deve essere inferiore a quella fissata dal Codice della Strada e relativo Regolamento.

- Art.9)** Qualora per la realizzazione e la ristrutturazione di un impianto stradale di distribuzione di carburanti sia necessaria l'occupazione in via precaria di aree di proprietà comunale, l'occupazione è soggetta a concessione e dovrà essere corrisposto il canone previsto.
- Art.10)** Nella fascia di rispetto può essere installato soltanto quanto pertinente alla erogazione di carburante ed i relativi manufatti, il ricovero per il gestore con annessi i servizi, nonché la pensilina (lavaggio).
- Art.11)** Nei nuovi impianti sia le colonnine che i serbatoi e le altre attrezzature costituenti l'impianto, ivi comprese l'impianto di lavaggio, devono essere sempre ubicati ad una distanza minima di mt. 5 (cinque) dal ciglio stradale e dai confini, così come definiti dal RUE. Il distacco minimo dagli edifici esistenti nelle zone ed aree confinanti deve essere di mt. 10 (dieci).
- Art.12)** All'interno dell'area di servizio, situate su strade classificate B, C, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulotte e camper.
- Art.13)** I sostegni per l'installazione di adeguata pensilina a sbalzo prefabbricata, a copertura dell'isola destinata agli erogatori di carburante, devono essere collocati a non meno di mt. 5 (cinque) dal ciglio stradale e dai confini di proprietà e l'oggetto della pensilina stessa non deve superare in proiezione il ciglio interno dell'aiuola spartitraffico delimitante il piazzale.
- Art.14)** L'installazione di impianti di lavaggio è permesso solo negli impianti che abbiano i requisiti minimi previsti dalla normativa regionale per le stazioni di servizio.
- Art.15)** Gli impianti stradali di carburanti devono essere conformi alle vigenti normative ambientali.
- Art.16)** Tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall'autorità competente e realizzati secondo le norme. Devono essere adottate le

misure più adeguate perché le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo di inquinamento.

Art.17) I serbatoi dei carburanti devono essere dotati, oltre che di doppia parete, anche del sistema di rilevazione di eventuali perdite.

CAPO III - TUTELA DI BENI AMBIENTALI – ARCHITETTONICI

Art.18) Non si possono installare impianti stradali di distribuzione di carburanti nei seguenti casi:

- nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati ai sensi della legge 1089/39;
- nei coni visuali o in particolari siti di pregio paesaggistico ed ambientale e comunque tali da impedire la visuale anche parziale di beni di interesse storico-artistico-architettonico e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.

CAPO IV - SUPERFICIE MINIMA

Art.19) La superficie minima di insediamento degli impianti stradali di distribuzione di carburanti è fissata dalle norme regionali di settore.

Art.20) La superficie da destinare alle attività complementari dell'impianto, ad esclusione delle aree occupate dalle pensiline, non può superare il 10% della superficie complessiva dell'area dell'impianto stesso, esclusa l'area occupata dalle corsie di accelerazione e decelerazione.

Art.21) La superficie minima di pertinenza degli impianti stradali di distribuzione di carburante che hanno al proprio interno attività commerciali (negozi, bar, edicole, ristoranti e simili) deve essere aumentata del 250% della superficie commerciale di cui 180% destinata a parcheggio con un minimo di 300 mq di cui 200 a parcheggio.

CAPO V - SUPERFICI EDIFICABILI

Art.22) Nelle fasce di rispetto stradale e nella retrostante area, per una profondità non superiore a 25,00 mt., possono essere costruiti gli impianti di erogazione, le pensiline, il ricovero del gestore e le strutture non strettamente collegate alla funzione specifica dell'impianto (bar, ristorante, motel, ecc.), in base ad un progetto complessivo che localizzi compiutamente tutte le dotazioni previste.

Nel caso in cui la profondità pari a 25,00 mt dell'area retrostante la fascia di rispetto non consenta il raggiungimento delle superfici minime così come previste all'art. 19, sarà possibile aumentare la profondità per la quota parte strettamente necessaria al raggiungimento della superficie minima di insediamento e comunque se non in contrasto con quanto definito dai successivi articoli e/o in contrasto con i limiti e parametri di zona.

La maggiore profondità potrà essere proposta in sede di richiesta di ampliamento di stazione esistente o in caso di nuovi impianti con limitata possibilità di sviluppo del fronte stradale e in presenza di limiti preesistenti tali da non consentire il raggiungimento dei minimi regionali previsti.

Art.23) Le dimensioni delle strutture dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti, ad eccezione della pensilina in quanto volume tecnico, non devono superare i 5 metri di altezza nonché, per singola tipologia di impianto, i seguenti parametri:

- a) Chiosco: trattasi di manufatto da adibire alle esigenze inerenti l'attività di vendita e al ricovero del gestore, dotato di servizi igienici. La struttura non può superare una volumetria superiore a 27 mc.;
- b) Stazione di rifornimento: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabiliti per le zone all'interno delle quali ricadono; pertanto non devono essere superati gli indici previsti per gli ambiti del sistema produttivo e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Negli ambiti agricoli la struttura non può superare i 300 mc. con un rapporto di copertura non superiore al 10%.
- c) Stazione di servizio: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabiliti per le zone all'interno delle quali ricadono; pertanto non devono essere superati gli indici previsti per gli ambiti del sistema produttivo e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di

pertinenza. Negli ambiti agricoli la struttura non può superare i 600 mc. con un rapporto di copertura non superiore al 10%.

CAPO VI - DISTANZE MINIME

Art.24) La distanza minima tra impianti stradali di distribuzione carburanti sono quelle fissate della Legge Regionale vigente al momento di presentazione della domanda completa come dall'art.1 del D. Lgs. 32/98.

Art.25) Le distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale minimo fra due impianti nel rispetto della segnaletica stradale.

CAPO VII - ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

Art.26) Le attività di commercio al dettaglio in sede fissa di edicole e di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, possono essere esercitate, all'interno delle aree di servizio, nel rispetto del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, della Legge 25 agosto 1991, n. 287 e della Legge 25 febbraio 1987, n. 67 nonché dei relativi piani comunali di settore.

Art.27) È possibile il rilascio di autorizzazioni amministrative per l'apertura di edicole e di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli impianti di distribuzione carburanti aventi i requisiti minimi previsti dalle norme regionali per le stazioni di servizio, in deroga al numero previsto, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) DISTANZA MINIMA

- distanza minima da attività similari pari a mt. 1000 (mille) ridotti a mt. 600 (seicento) all'interno dei centri abitati formalmente delimitati;
- sono ritenuti similari tutti gli esercizi in cui le attività riportate alla successiva lettera b) sono autorizzate anche congiuntamente ad altre.

b) SUPERFICIE MASSIMA CONCEDIBILE

- rivendita di giornali e riviste mq. 5;

- pubblico esercizio di alimenti e bevande mq. 20.

c) AREA LIBERA E PARCHEGGI

- l'area libera non deve essere inferiore a mq. 300 (trecento) e l'area destinata a parcheggio, parte dell'area libera, non deve essere inferiore a mq. 200 (duecento);
- l'area libera e di parcheggio devono risultare in aggiunta alla superficie minima di servizio di cui all'art.19 e devono essere organizzate in modo tale da non interferire con il livello di sicurezza e di funzionalità dell'impianto.

Art.28) Le autorizzazioni concesse per la rivendita di giornali e riviste e di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in deroga al numero massimo previsto dai piani di settore, non possono essere trasferite in altro luogo salvo il trasferimento dell'impianto stesso nell'ambito comunale, nel qual caso devono essere sempre rispettati i requisiti di cui alle lettere a), b), e c) dell'art.27.

Art.29) Ove vengano richieste superfici superiori a quelle fissate dalla lettera b) dell'art.27, le stesse dovranno essere esaminate applicando integralmente le norme fissate dalla pianificazione di settore.

CAPO VIII- ACCESSI

Art.30) Sulle strade di quartiere e sulle strade locali in ambito urbano (art.22 N.C.d..S. e art.61 Regolamento), gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili.

Art.31) Per quanto riguarda l'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti su strade di tipo B, C, D, come definite dal N.C.d.S., gli accessi sulla strada devono sempre avvenire tramite corsie di accelerazione e decelerazione della larghezza di mt. 3 (tre) e raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a mt. 10 (dieci). La lunghezza delle corsie viene stabilita in sede di rilascio della concessione, in relazione alle caratteristiche del tratto stradale interessato. L'area occupata dalle corsie è da considerarsi aggiuntiva alla superficie del piazzale.

Art.32) Il piazzale deve sempre essere separato dalla sede stradale da apposito spartitraffico del quale si consiglia una larghezza non inferiore a mt. 0,50 (zero e cinquanta) e non eccedente mt. 1,50 (uno e cinquanta), delimitato con un cordolo rialzato, la cui altezza misurata a partire dal piano della banchina stradale, deve essere compresa fra cm. 20 (venti) e cm. 30 (trenta). Tali caratteristiche potranno essere diverse secondo la tipologia della strada interessata e saranno definite in sede di rilascio della concessione edilizia e/o autorizzazione.

Art.33) Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato di norma a non oltre MT. 2,50 (due e cinquanta) dal ciglio bitumato della strada e comunque sempre in allineamento ai segnavia marginali; lo spartitraffico deve essere in allineamento agli arginelli stradali, ove esistono, e in ogni caso al ciglio esterno delle banchine stradali anche se non depolverizzate.

Art.34) Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni od altro, eccedenti l'altezza di mt. 0,70 (zero e settanta) misurata sul piano della banchina stradale o degli accessi, a seconda della condizione più sfavorevole.

Tale norma non si applica all'insegna sul palo indicante la società.

Art.35) Fuori dai centri abitati in corrispondenza degli accessi deve essere garantita, anche mediante opportuni sbancamenti, una visibilità minima così come definito geometricamente dalla specifica norma vigente (art.16 del N.C.d..S.).

Art.36) Nel caso in cui in luogo delle banchine stradali esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti deve essere sistemata con marciapiede, avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordonatura, pavimentazione) dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi.

In tale specifico caso, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le già stabilite dimensioni dei medesimi, devono essere creati nei marciapiedi e da entrambi i lati, appositi inviti a 45° allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli. Nel caso di strada con marciapiedi in elevazione (rialzati), in

corrispondenza degli accessi deve essere evidenziata la continuità del marciapiede con modalità definite di volta in volta dagli uffici tecnici comunali con particolare riguardo (handicap e difficoltà motorie).

Art.37) Deve essere perfettamente garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali e, a tal fine, si precisa che la relativa sezione non può assolutamente essere alterata, quand'anche sia necessario (per esempio in corrispondenza degli accessi) procedere alla loro copertura.

Art.38) Le opere di canalizzazione a servizio della strada, delle quali è indispensabile la copertura, devono essere tutte realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio ed ove la lunghezza del tratto coperto superi i MT. 10 (dieci) devono essere provviste di idonei pozzetti di decantazione, ispezionabili, per garantire la perfetta ed agevole manutenzione, da eseguirsi, come beninteso per tutte le opere innovative derivanti dall'installazione degli impianti, a cura e spese dei titolari degli impianti stessi e con prescrizioni e modalità impartite dal Comune.

Art.39) La continuità dei fossi e corsi d'acqua di ogni tipo e consistenza attraversanti la strada, deve essere rigorosamente garantita oltre che con l'esatta applicazione di quanto definito all'art.39 anche con le particolari prescrizioni tecniche che in tali casi, di volta in volta, saranno impartite dagli Uffici comunali preposti.

Art.40) È vietato che un impianto stradale di distribuzione di carburanti abbia contemporaneamente accessi su due o più strade pubbliche.

Art.41) Gli accessi agli impianti di distribuzione di carburanti devono avere le seguenti caratteristiche tecniche (minime).

1. Strada tipo E-F:

fronte stradale minimo mt. 30 (trenta) con accessi da mt. 10 (dieci) e spartitraffico centrale da mt. 10 (dieci).

2. Strade di tipo B, C e D:

fronte strada di mt. 60 (sessanta) con accessi di mt. 15 (quindici) e aiuola spartitraffico centrale di MT. 30 (trenta) e due corsie di accelerazione e

decelerazione opportunamente dimensionate in base alla velocità consentita sulla strada e comunque non inferiore a mt. 60 (sessanta).

Art.42) I nuovi impianti non possono essere ubicati in prossimità di intersezioni, dossi, fermate di mezzi pubblici e lungo tratti di strada a visibilità limitata (art.60 comma 3 regolamento Codice della Strada). La distanza degli accessi degli impianti dalle intersezioni all'interno dei centri abitati deve essere almeno di mt. 12 (dodici) e fuori dai centri abitati di almeno mt. 95 (novantacinque). In ogni situazione, a seconda delle caratteristiche viabilistiche della strada, può essere richiesta l'esecuzione di inviti o smussi. Sono da considerarsi incompatibili anche gli impianti aventi accessi da due o più strade pubbliche e quelli con accessi ubicati sotto canalizzazione semaforica.

Art.43) Per gli impianti ricadenti lungo strade a quattro o più corsie, ai fini della sicurezza stradale, le corsie di accelerazione o di decelerazione devono avere lunghezza minima rispettivamente di mt. 75 (settantacinque) e di mt. 60 (sessanta) e larghezza non inferiore a mt. 3 (tre) raccordate al piazzale con curva di raggio non inferiore a mt. 10 (dieci).

CAPO IX - ABBATTIMENTO DI PIANTAGIONI E MANOMISSIONE DI PERTINENZE STRADALI

Art.44) L'abbattimento di piantagioni è disciplinato dalle norme contenute nella Circolare 11 agosto 1966, n. 8321 del Ministero dei Lavori Pubblici – Ispettorato Generale Circolazione.

In particolare l'abbattimento di alberature e piantagioni può essere ammesso una sola volta che ne sia accertata l'assoluta necessità per l'istituzione degli accessi ed ove non sia assolutamente possibile spostare l'accesso in altre posizioni.

In tale inderogabile presupposto, ogni caso deve essere esaminato con la massima attenzione e la richiesta di abbattimento sarà sottoposta alla procedura stabilita nei punti b) e c) della precitata Circolare.

In ogni caso l'abbattimento delle piantagioni deve essere limitato al minimo indispensabile e ne è prescritta a cura e spese del richiedente le reintegrazioni

laddove indicato dal Comune ed in numero di 3 (tre) esemplari per ogni albero abbattuto.

CAPO X - INSEGNE

Art.45) La Ditta proprietaria dell'impianto di distribuzione carburanti ha la facoltà di esporre nell'ambito del medesimo l'insegna (anche luminosa) ed il nominativo della Società con l'eventuale dicitura di "Stazione di rifornimento" ovvero "Stazione di servizio" alle seguenti condizioni:

1. le insegne poste parallele alla carreggiata o su pensiline devono avere dimensione massima di mq. 10 (dieci);
2. le insegne su palina (supporto proprio) devono avere dimensione massima di mq. 3 (tre) se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata;
3. le insegne devono essere poste lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli accessi;
4. deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello, insegna o impianto fisso, riproducente il marchio di fabbrica, la ragione sociale o quanto sopra previsto;
5. le insegne devono essere posizionate ad almeno mt. 2 (due) dal margine della carreggiata; in presenza di un ostacolo naturale devono essere allineate con esso;
6. l'insegna, se luminosa, non può essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 candele per mq. e comunque non deve provocare abbagliamento o distrazione o ingenerare confusione per l'uso dei colori adottati, soprattutto se posto in prossimità di impianti semaforici o intersezioni;
7. l'insegna deve avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo;
8. l'insegna deve rispettare la distanza minima da tutti gli altri cartelli che comunque non può essere inferiore a mt. 20 (venti) lineari.

Art.46) Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art.46 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.24 del D. Lgs. 507/93, l'Amministrazione può disporre altresì la rimozione dell'impianto, facendone menzione nel verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Art.47) Quanto previsto dall'art.23 del N.C.d.S. e art.52 del relativo Regolamento per quanto riguarda i mezzi pubblicitari, è esteso anche nelle strade di tipo C e D.

CAPO XI - SEGNALETICA

Art.48) Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale) come previsto dal N.C.d.S.; detta segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso e l'uscita, impedendo le manovre di svolta a sinistra.

CAPO XII - SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE

Art.49) Nel caso di smantellamento e rimozione dell'impianto, deve essere richiesta l'autorizzazione edilizia allo smantellamento. L'autorizzazione allo smantellamento e la rimozione deve prevedere:

- a) la cessazione delle attività complementari all'impianto;
- b) il ripristino dell'area alla situazione originale mediante l'adeguamento alle previsioni del PSC e del POC.;
- c) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sotto suolo, secondo la normativa vigente;
- d) la bonifica del suolo (deve essere presentata idonea documentazione attestante l'assenza di episodi, anche pregressi, di inquinamento del suolo).

TITOLO II

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI AD USO PRIVATO

CAPO XIII - PRESCRIZIONI A TUTELA AMBIENTALE PER GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE PER USO PRIVATO

Art.50) I serbatoi di contenimento degli impianti ad uso privato devono avere le stesse caratteristiche tecniche degli impianti ad uso pubblico (cisterna con doppia parete, dotata di rilevatore di eventuali perdite e sistema di aspirazione dei vapori).

Tale norma si applica per i nuovi impianti e per la sostituzione di serbatoi esistenti.

Art.51) Nell'area dove avviene il rifornimento dei mezzi è necessario porre in essere sistemi di protezione dell'inquinamento della falda idrica (impermeabilizzazione del piazzale, raccolta delle acque meteoriche, eventuali sistemi di contenimento versamenti di idrocarburi).

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO XIV - DOCUMENTAZIONE E NORME GENERALI

Art.52) La documentazione da allegare alla domanda di permesso di costruire e di autorizzazione petrolifera è la seguente:

- a) Relazione tecnica particolareggiata dalla quale risulti la esatta progressiva km.ca del progettato impianto stradale di distribuzione di carburanti e la descrizione delle opere che si intendono realizzare e delle loro caratteristiche costruttive, nonché il numero ed il tipo degli erogatori, la capacità dei serbatoi ed ogni altro utile elemento sugli impianti tecnologici.
- b) Autocertificazione corredata da una perizia giurata, redatta da un tecnico iscritto all'albo, attestante che la richiesta rispetta le prescrizioni urbanistiche fiscali e quelle concernenti la sicurezza ambientale e stradale, la tutela dei beni storici ed artistici, nonché le norme di indirizzo programmatico della Regione ed il rispetto dei criteri, requisiti e caratteristiche di cui alla presente normativa;
- c) certificazione concernente la sicurezza sanitaria rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale;
- d) planimetrie in scala catastale riproducenti una zona sufficientemente estesa rispetto al punto d'intervento tale da permettere una corretta visualizzazione dell'inserimento, con indicata la toponomastica;
- e) estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale in data non anteriore a 6 mesi;
- f) planimetrie dello stato di fatto in scala 1:200, rilevata topograficamente, con l'indicazione del lotto sul quale deve sorgere l'impianto, completa di tutte le

quote orizzontali e verticali riferite a capisaldi interni ed esterni al lotto stesso atte ad individuare l'andamento planimetrico ed altimetrico, compresi i fabbricati, anche accessori, esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni e la larghezza delle strade prospettanti il lotto, nonché le servitù ed i vincoli di qualsiasi genere relativi all'area in esame;

- g) planimetrie in scala 1:100 di eventuali locali destinati alle attività complementari;
- h) planimetria, in scala 1:500, con riportate le indicazioni quotate della planivolumetria di progetto, nonché la sistemazione dell'area, con particolare riferimento agli accessi, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle aree a verde ed alla recinzione, per la quale sono inoltre richiesti sezione e prospetto tipo in scala 1:20 e sezione quotata in scala 1:100 dell'eventuale spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta. Nella stessa planimetria od in altra separata devono essere indicati la rete e gli impianti di smaltimento delle acque usate e meteoriche;
- i) planimetria indicante gli interventi di segnaletica orizzontale e verticale, da realizzare a cura e spese del richiedente, riportante altresì l'indicazione dei principali percorsi veicolari ed, eventualmente, pedonali, previsti all'interno dell'area;
- j) tutti i prospetti esterni in scala 1:100, qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere anche quelli delle facciate adiacenti;
- k) almeno una sezione verticale quotata in scala 1:100 con indicata la quota di riferimento per le altezze;
- l) i dati metrici relativi alla superficie fondiaria ed alla superficie coperta, al volume, all'altezza dei fabbricati o attrezzature, all'area destinata a parcheggio ed agli indici di fabbricazione;
- m) dichiarazione di inesistenza di cause di insalubrità del suolo e sottosuolo, in particolare è vietato impostare fondazioni di nuove costruzioni su terreni che siano serviti in precedenza come deposito di immondizie, letame, residui putrescibili se non quando la conseguita salubrità del suolo e del sottosuolo sia stata riconosciuta dal responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale (A.U.S.L.) e dall'Ufficio Tecnico del Comune.

Art.53) Tale documentazione, e l'eventuale altra documentazione prevista per la presentazione dei progetti dal RUE, deve essere redatta e firmata da un tecnico abilitato, nei modi e nei termini di legge, e controfirmata dal richiedente la concessione, nonché dall'avente titolo alla concessione (titolare di un diritto reale sull'area interessata dall'intervento).

Art.54) Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente normativa , valgono le norme statali e regionali vigenti.

Art.55) Il presente Regolamento è modificabile con delibera di Giunta Municipale, senza costituire Variante al PSC ed al POC.